

**COMUNE DI USSITA**

P.zza XI Febbraio, 5

62030 USSITA (MC)

C.F. 81001810431 – P. IVA 00166310433

Tel.: 0737/971211 – Fax: 0737/99643

E-MAIL: ufficio.sisma@comune.ussita.mc.it – PEC: ussita@pec.comune.ussita.mc.it**SETTORE IV°****LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA ED EDILIZIA - RICOSTRUZIONE**

PRATICA MUDE: 46/2021 ex 5/2020

FASCICOLO DOMUS: 490.40.10/2020/USR/2035

**PERMESSO DI COSTRUIRE PER ESEGUIRE ATTIVITÀ EDILIZIA
O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA****N° 10/2021****IL RESPONSABILE SETTORE**

VISTA la richiesta ricevuta dalla Regione Marche – Ufficio Speciale Ricostruzione assunta agli atti con prot. n. 991 del 01/02/2021 inerente l'intervento di seguito individuato:

Intestatario	MAURIZI GIULIO (C.F. MRZ GLI 79E26 H501S)
Data e prot. Ricezione USR – OCSR 19/2017	PROT. 8454 DEL 03/02/2020
Data e prot. Ricezione USR – OCSR 100/2020	PROT. 10491 DEL 29/01/2021
Pratica MUDE	490.40.10/2020/USR/2035
Indirizzo	VIA DELL'ACQUATINA SCN – LOCALITÀ FLUMINATA
Foglio	24
Particella	97

VISTO il progetto presentato dalla Ditta **MAURIZI GIULIO** nato il 26/05/1979 a Roma (RM) e residente a Roma (RM) in via Piazza di San Calisto n. 13 C.F. MRZ GLI 79E26 H501S, in qualità di proprietario, sul sistema MUDE

per intervento di **“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO ABITATIVO SU STESSA AREA DI SEDIME, CON DIVERSA SAGOMA E AUMENTO VOLUMETRICO AI SENSI DELL'ART. 2 BIS DEL DPR 380/2001 E DELLA LEGGE REGIONALE 22/2009 (PIANO CASA)”**;

VISTI gli elaborati allegati al FASCICOLO MUDE di cui sopra, completi delle relative varianti e/o integrazioni, presentati a corredo della richiesta di Permesso di Costruire redatti dal

Tecnico Procuratore Ing. LINARDELLI ANDREA iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Macerata (MC) con il n. A859, con studio professionale in Macerata (MC) alla Via G. B. Velluti n. 118;

ACCERTATO che la Ditta Richiedente ha titolo, ai sensi di Legge, ad ottenere il richiesto Permesso di Costruire;

CONSIDERATO che la Direzione dei Lavori sarà assunta, come da firma apposta, dal suddetto Tecnico Procuratore;

VISTO che l'immobile in oggetto ricade in zona "Residenziale di Espansione Estensiva (RE)", ai sensi delle NTA (Tav. 05) del vigente Programma di Fabbricazione;

PREMESSO che l'intervento interessa l'immobile sito in **VIA DELL'ACQUATINA SCN – LOCALITÀ FLUMINATA**, distinto al NCF con il **FOGLIO N. 24 PARTICELLA N. 97**;

VERIFICATO:

- che l'area interessata dai lavori, è vincolata ai sensi dell'art. 136 per effetto del D.M. 09.02.1976 "Parte del Territorio comunale", del DM. 31/07/1985 e della Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale (D.A.C.R.) delle Marche n. 8 del 23/12/1985. *Individuazione delle aree di notevole interesse pubblico sotto il profilo ambientale e paesistico - Adempimenti previsti dalla Legge 8/8/1985, n. 431, art.1/ter - Comprensorio Monti Sibillini, versante Maceratese e Massiccio del Monte Nerone (Galassino Regionale) e dell'art. 142, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.*;
- che rispetto al P.P.A.R., l'intervento è esente dall'applicazione delle prescrizioni di base, ai sensi dell'art. 60 punto 1a) delle relative N.T.A., in quanto area urbanizzata;
- che rispetto al P.T.C., approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Provinciale n. 75 del 11/12/2001, l'intervento è esente ai sensi dell'art. 8.2.1. delle relative N.T.A.;
- che rispetto al Piano per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Direttivo n. 59 del 18/11/2002, l'intervento è esente in quanto l'immobile ricade in zona "D1";

VISTI gli atti istruttori con particolare riferimento a quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTI gli atti abilitativi precedentemente rilasciati, in particolare:

- Autorizzazione Paesaggistica n. 07/2021 del 01/03/2021;

ATTESO che dagli elaborati presentati risulta:

- che l'immobile è classificato, come da richiesta di valutazione preventiva del livello operativo ai sensi dell'art.6-bis dell'Ord. n.19 del 07.04.2017: L4;
- che l'intervento si classifica come intervento di: "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO ABITATIVO SU STESSA AREA DI SEDIME, CON DIVERSA SAGOMA E AUMENTO VOLUMETRICO AI SENSI DELL'ART. 2 BIS DEL DPR 380/2001 E DELLA LEGGE REGIONALE 22/2009 (PIANO CASA)";

VERIFICATO che l'intervento in oggetto ricade nell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 (Interventi subordinati a Permesso di Costruire) e che presenta tutti i presupposti per il rilascio del titolo;

VISTO il parere espresso a norma dell'art. 220 del T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 ovvero l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/'01;

VISTE le vigenti disposizioni di Legge ed i regolamenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia urbana, sicurezza del lavoro, tutela della circolazione;

VISTA la Legge 17 agosto 1942 n. 1150, la Legge 6 agosto 1967 n. 765, l'art. 47 Legge 5 agosto 1978 n. 457 modificato dall'art. 26 bis della Legge 15 gennaio 1980 n. 25, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 nonché tutte le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli strumenti urbanistici comunali vigenti, con particolare riferimento al Programma di Fabbricazione ed alle NTA ad esso allegate;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 197 del 3 novembre 1989;

VISTO il P.T.C. della Provincia di Macerata approvato con Delibera Giunta Provinciale n. 75 del 11/12/2001;

VISTA la L.R. n. 22/2009 e ss.mm.ii. e la Delibera Consiglio Comunale n. 37 del 28/11/2009, con la quale sono state definite le modalità applicative, le deroghe e le limitazioni ai parametri edilizio-urbanistici degli interventi ammissibili, ai sensi del c.d. "Piano Casa", sugli immobili ed aree ricadenti nel territorio comunale;

VISTO il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15/12/2016 n. 229, e ss.mm.ii.;

VISTE le Ordinanze emanate dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n.ri 100/2020 e 107/2020;

VISTE le Circolari esplicative del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione del 21/11/2020 prot. CGRTS 0028612 e del 27/01/2021 prot. CGRTS 0002594;

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) La costruzione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte perché, l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, ed in conformità del progetto così come approvato, di cui un esemplare, che costituisce parte integrante del presente permesso di costruire, si restituisce debitamente vistato.
- 2) Il presente Permesso di Costruire viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni e tutti gli altri elaborati di progetto corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.
- 3) I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni o lesione di diritti che dovessero derivare a terze persone dal presente Permesso di Costruire.
- 4) Il Permesso di Costruire ed il relativo progetto approvato ed ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei dipendenti comunali o altro personale preposto al controllo dell'attività edilizia. Tale personale ha libero accesso al cantiere stesso, e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 5) È altresì obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti onde consentire agli incaricati al controllo, la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nel Permesso di Costruire.
- 6) Il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito o muretto. Tali assiti o muretti dovranno avere aspetto decoroso, altezza non inferiore a m. 2,00, porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. Qualsiasi cantiere che confina con spazi pubblici deve essere organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse che dovranno restare accese dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole ed in ogni caso per l'intero orario della pubblica illuminazione stradale), dispositivi rifrangenti e integrazione di illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione di ponti, barriere, recinzioni posti per il servizio dei medesimi.
- 7) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nella osservanza delle vigenti disposizioni di legge e

pagina 3 di 7

regolamentari), e tutte le precauzioni, allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubbliche, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari. E' vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammassati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli scarichi pubblici indicati. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante bagnature. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze. Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato. Qualora ciò non si verifichi, il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui è avvenuto il deposito. Dovrà altresì essere impedita la libera fuoriuscita dal cantiere delle acque piovane o di rifiuto.

8) Per quanto concerne l'adozione, da parte del costruttore, delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, valgono le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. A tal proposito si richiamano espressamente:

- le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri;
- le norme di prevenzione incendi;
- le responsabilità relative a danni a persone e cose sia pubbliche, che private;
- l'obbligo della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici;
- l'obbligo da parte del costruttore e del titolare della concessione o autorizzazione di assicurare ai lavoratori idonei servizi igienici e fornitura di acqua potabile.

9) Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici, ivi compresa la costruzione di ponteggi o posa di assi a sbalzo, sarà necessaria l'apposita autorizzazione del Comune. Le aree e spazi occupati dovranno essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, su richiesta del Comune nel caso la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo, o necessario per esigenze di pubblico interesse.

10) Ogni eventuale manomissione del suolo pubblico, dovrà essere precedentemente ed esplicitamente autorizzata dall'Ente competente.

11) Nell'esecuzione di scavi o in ogni caso nell'esecuzione dei lavori si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei pubblici servizi; in presenza di tali impianti si dovrà immediatamente darne avviso all'Ufficio Tecnico ed all'Ente competente; tale comunicazione dovrà essere estesa anche alla Soprintendenza delle Antichità ed alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici nel caso di rinvenimenti di elementi o reperti di pregio artistico, storico o di interesse archeologico o paleontologico.

12) Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette a pubblico uso dovranno adottarsi tutte le cautele per impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli scavi, quando non siano assicurate da puntelli, sbatacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere una inclinazione adeguata in relazione alla natura del terreno ed alla profondità dello scavo.

13) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta. I relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognari, saranno restituibili, previo benessere dell'Ufficio Tecnico Comunale, che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino stato delle proprietà comunali interessate.

14) Dovrà ottenersi l'autorizzazione allo scarico ai sensi della Legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, ogni qualvolta ne ricorrano i casi, ovvero il presente Permesso di Costruire s'intende sostitutivo dell'autorizzazione allo scarico per gli insediamenti civili ed assimilati le cui acque reflue non recapitano in rete fognarie.

15) L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.

16) E' fatto assoluto divieto di apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge; sono quindi vietate varianti o modifiche in corso d'opera se non dietro preventivo assenso del Comune sulla base di elaborati di progetto all'uopo presentati.

17) Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, il titolare del Permesso di Costruire o il direttore dei lavori provvederà a richiedere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento allo Sportello Unico per l'Edilizia la fissazione dell'allineamento stradale, dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita l'opera da realizzare, i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché, tutte quelle indicazioni del caso, in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private in quella comunale ed i punti di presa dell'acquedotto dove esista.

18) Il titolare del Permesso di Costruire, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori dovrà darne comunicazione, con deposito presso lo Sportello Unico per l'Edilizia, a mezzo dichiarazione del direttore dei lavori e del costruttore, attestante l'accettazione dell'incarico loro affidato e contenente l'indicazione della loro residenza o domicilio. Comunque non possono considerarsi validi i Permessi di Costruire per i quali l'inizio dei lavori non sia stato comunicato almeno trenta giorni prima della scadenza del Permesso di Costruire stesso.

19) Per le nuove edificazioni, per i movimenti terra, per le ristrutturazioni, per le demolizioni e per tutte le attività edili all'atto dell'inizio dei lavori il titolare del Permesso di Costruire è tenuto a produrre una dichiarazione sull'appartenenza dei materiali trattati con impegno affinché l'impresa esecutrice dei lavori separi i materiali riciclabili (ex. laterizi, calcestruzzo, armature metalliche, legno, ecc.) da quelli non riciclabili (es. impermeabilizzazioni, isolamento termico, eternit, ecc.). Nella dichiarazione dovrà essere specificata la destinazione dei materiali non riciclabili e le modalità di reimpiego di quelli riciclabili. E' fatto espresso divieto di conferire in discarica tutti i materiali riciclabili.

20) Qualora la demolizione comporti la necessità di rimuovere o trattare materiali tossico-nocivi e/o rischiosi per la salute pubblica, il titolare del Permesso di Costruire, con la dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì impegnarsi all'osservanza della specifica normativa in materia e darne immediata comunicazione, oltre che al Comune, all'Azienda USL

competente, circa le modalità da seguire per lo smaltimento, compreso i nominativi delle ditte specializzate a cui viene affidato il relativo incarico.

21) Il titolare del Permesso di Costruire che interrompa, per qualsiasi ragione l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti i lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per la incolumità e l'igiene pubblica, ed avere la stabilità delle parti costruite.

22) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni su opere in conglomerato cementizio normale e precompresso e strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086, al D.M. 27 luglio 1985 (G.U. 17 maggio 1986 n. 113 S.O.) ed alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1° settembre 1987 n. 29010 (G.U. 11 settembre 1987 n. 212).

23) Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 27 marzo 1987 n. 18, modifiche alla L.R. 3 novembre 1984 n. 33 riguardante le norme per le costruzioni in zone sismiche, è fatto obbligo di depositare il progetto e relativi allegati ai sensi dell'art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, alla Provincia di Macerata, VI Dipartimento, Settore Genio Civile.

24) Nel cantiere, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, dovranno essere conservati gli atti restituiti con vidimazione della Provincia di Macerata, VI Dipartimento, Settore Genio Civile, datati e firmati anche dal Costruttore e dal Direttore dei Lavori.

25) Qualora non siano stati indicati nella domanda di Permesso di Costruire il nominativo e l'indirizzo dell'Esecutore dei lavori e quello del Direttore dei lavori, come di regola deve avvenire, il titolare del Permesso di Costruire è tenuto ugualmente a segnalarli, per iscritto, allo Sportello Unico per l'Edilizia prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di sostituzione dell'Esecutore dei lavori o del Direttore dei lavori, il titolare del Permesso di Costruire dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo Albo professionale nei limiti di competenza.

26) Il rilascio del Permesso di Costruire non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare del presente Permesso di Costruire non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.

27) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella delle dimensioni minime di m 1.00 x 1.50 recante le seguenti indicazioni: estremi del presente Permesso di Costruire con particolare riferimento al numero ed alla data di rilascio, oggetto dei lavori, nome e cognome del titolare del Permesso di Costruire ed eventualmente dell'amministrazione pubblica interessata ai lavori, nome, cognome e titolo professionale del progettista, direttore ed assistente dei lavori e, se trattasi di opera che lo richieda, del redattore dei calcoli, generalità dell'impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta.

28) I lavori si intendono ultimati allorché l'edificio è completo in tutte le sue parti, comprese le opere accessorie di finitura (quali intonaci, pavimenti, impianti igienici e fognanti, scale, infissi di porte e finestre, impianti idrotermosanitari ed elettrici), tali da renderlo effettivamente agibile.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata dal titolare del Permesso a Costruire e dal Direttore dei Lavori i quali dovranno dichiarare congiuntamente e sotto la propria responsabilità che le opere progettate sono state integralmente compiute nel rispetto del permesso rilasciato e di ogni altra autorizzazione o prescrizione degli altri Enti o autorità, mediante certificato del Direttore dei Lavori, sottoscritto dal titolare del Permesso di Costruire.

29) Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento il soggetto titolare del Permesso di Costruire o successore o avente causa è tenuto alla presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della documentazione prevista nell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

30) L'utilizzo degli immobili sui quali siano stati eseguiti interventi di nuova costruzione, ristrutturazione o sopraelevazione totale o parziale, interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici o degli impianti, è in ogni caso subordinato al rilascio del certificato di agibilità;

31) È fatto obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di rispettare le prescrizioni di cui:

- a) al D.M. 16 maggio 1987 n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987), nonché, tutte le norme vigenti relative alla prevenzione degli incendi ed al servizio antincendi;
- b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 Dicembre 1987, S.O.) recante: "Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
- c) alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- d) alla legge 5 marzo 1990 n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante: "Norme per la sicurezza degli impianti";
- e) al D.M. 21 dicembre 1990 n. 443 (G.U. n. 24 del 21 dicembre 1990) recante: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili";
- f) alla legge 9 gennaio 1991 n. 10 (G.U. n. 13 del 16 gennaio 1991; S.O.) recante: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- g) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- h) al D.Lgs. n. 494 del 14/8/1996 (G.U. n. 223 del 23/9/96) recante "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
- i) al D.Lgs. n. 528 del 19/11/1999 (G.U. n. 13 del 18/1/2000) "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

Il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori ed il costruttore sono responsabili di ogni osservanza delle norme di Legge e dei Regolamenti Comunali, delle eventuali prescrizioni della Provincia di Macerata – VI Dipartimento – Settore Genio Civile, della conformità agli elaborati esecutivi delle strutture antisismiche, della conformità al progetto approvato e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nel presente Permesso di Costruire. L'inosservanza di tali

pagina 5 di 7

normative, così come delle prescrizioni, indicazioni e modalità esecutive portate dal presente Permesso di Costruire comporta, oltre ai provvedimenti amministrativi propri del caso, l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica, con particolare riferimento al titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Per l'esecuzione dell'intervento dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite con Autorizzazione Paesaggistica n. 07/2021 del 01/03/2021 presente agli atti, quali:

1. gli eventuali movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile;
2. le parti metalliche a vista della "linea vita" anticaduta dal tetto dovranno essere dissimulate con le opere di copertura mediante verniciatura opaca;
3. l'impianto fotovoltaico dovrà essere completamente integrato nella falda di copertura e non dovrà sporgere dal manto; la struttura e i pannelli utilizzati dovranno essere di colorazione compatibile con quella del manto di copertura e con finiture non riflettenti, onde minimizzare l'impatto visuale delle opere;
4. la copertura dovrà essere realizzata in coppi o tegole coppo, in analogia all'esistente;
5. i comignoli dovranno essere realizzati con materiali e forme tradizionali;
6. la tinteggiatura delle facciate venga prevista con un colore tenue nella gamma delle terre, da concordare in corso d'opera con il Comune;
7. gli infissi delle finestre dovranno essere in legno od in metallo verniciato colore marrone scuro o altro colore intonato con la tinteggiatura del fabbricato ad eccezione del bianco purchè il colore risulti a tinta unita e non lucido;
8. la lattoneria di gronde, pluviali e scossaline venga prevista in rame e/o in lamiera zincata preverniciata opaca di colore marrone.

VISTA la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria;

VISTO che l'intervento è esonerato dal contributo di costruzione ai sensi della lettera b) punto 3 dell'art. 17 del D.P.R. 380 /2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107, comma 3°, lettera f) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

A norma dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 189 del 17/10/2016 e ss.mm.ii.;

RILASCIARE IL PERMESSO DI COSTRUIRE

ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380

alla Ditta **MAURIZI GIULIO** nato il 26/05/1979 a Roma (RM) e residente a Roma (RM) in via Piazza di San Calisto n. 13 C.F. MRZ GLI 79E26 H501S, in qualità di proprietario,

per l'esecuzione dell'intervento di **"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO ABITATIVO SU STESSA AREA DI SEDIME, CON DIVERSA SAGOMA E AUMENTO VOLUMETRICO AI SENSI DELL'ART. 2 BIS DEL DPR 380/2001 E DELLA LEGGE REGIONALE 22/2009 (PIANO CASA)";**

da realizzarsi sull'immobile sito in questo Comune in **VIA DELL'ACQUATINA SCN – LOCALITÀ FLUMINATA** catastalmente distinto al **FOGLIO 24 PARTICELLA 97,**

in conformità al progetto allegato alla Richiesta di Contributo per la Ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza del C.S.R. n. 19/2017 e ss.mm.ii., **FASCICOLO DOMUS 490.40.10/2020/USR/2035**, i cui elaborati costituiscono parte integrante del presente atto, sotto l'osservanza delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di edilizia e urbanistica, di tutela dei beni culturali e ambientali, di igiene, di polizia locale, di

circolazione stradale, di sicurezza del lavoro e nei cantieri, nonché, delle prescrizioni ed avvertenze riportate.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere ottemperato a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul cantiere.

Per gli interventi indicati al comma 2c) ed al comma 1, dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii., in tutti quegli interventi in cui si modificano le "condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata", **entro 15 giorni** dall'ultimazione dei lavori, **il soggetto titolare** dovrà presentare presso questo Comune la **Segnalazione Certificata di Agibilità**. La mancata presentazione della segnalazione, comporterà l'applicazione della sanzione ai sensi del comma 3, art. 24 del medesimo Decreto.

La Segnalazione Certificata di Agibilità completa, con la dicitura "Pratica Sisma", dovrà essere trasmessa a questo Comune a mezzo PEC.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Marche, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza del presente provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Marche, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza del presente provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Copia del presente atto sarà trasmessa a cura dello Sportello Unico per l'Edilizia al locale Comando di Polizia Municipale, affinché, venga assicurata una costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale e di occupazione di suolo pubblico.

Dalla Residenza comunale, lì 10 marzo 2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**
Geom. Patrizia ORTENZI


Il sottoscritto dichiara di accettare e ritirare oggi il presente Permesso di Costruire, e di obbligarci all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni riportate cui esso è subordinato.

Il Richiedente



addì 12/03/2021